

**CONSOB**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 – ROMA**

**Milano, 30 settembre 2017**

**Oggetto: Modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari**

**Egregi Signori,**

**desideriamo innanzitutto ringraziarVi per l'opportunità di partecipare alla consultazione sul documento in tema di modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari.**

**La nostra Associazione ritiene che la prossima entrata in vigore della Direttiva europea Mifid2 e l'avvio della completa operatività dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari costituiscano un'importante cambiamento nella direzione di accrescere la protezione degli investitori e garantire un maggior grado di concorrenza tra gli operatori di mercato.**

**In particolare crediamo che lo sviluppo del settore dei consulenti finanziari nel suo insieme rappresenti un ulteriore impulso alla qualità e alla personalizzazione dei servizi di investimento per la clientela al dettaglio e professionale entro il quadro regolamentare e di vigilanza disegnato dalla Direttiva europea e dai Regolamenti della Commissione.**

**Fin dall'inizio della nostra attività abbiamo infatti sostenuto la necessità che la consulenza in materia di investimenti si sviluppasse mediante la partecipazione di una pluralità di soggetti**

all'interno di un contesto regolamentato e vigilato dalle Autorità e in un campo di gioco livellato al fine di assicurare, nell'interesse degli investitori, un'adeguata concorrenza.

Le riforme del settore della concorrenza finanziaria, avviata con la Legge di Stabilità del 2015 e completata con la recente modifica del Testo Unico della Finanza con il Decreto del 3 agosto 2017, rappresentano un percorso normativo che procede nella direzione da noi auspicata.

Entrando nel merito del documento di consultazione sulle modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari, vorremmo rappresentare in forma sintetica le nostre osservazioni rinviando le considerazioni di maggior dettaglio all'allegato alla nostra comunicazione.

- **Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)**

L'Organismo è chiamato ad assolvere il delicato ed importante compito di assicurare un'efficiente vigilanza sui consulenti finanziari al fine di garantire la protezione degli investitori e l'integrità dei mercati.

La nostra Associazione approva il corretto richiamo, contenuto nel comma 2 dell'art. 92 bis, all'imparzialità, autonomia ed indipendenza che devono caratterizzare l'attività dell'OCF.

In tal senso riteniamo necessario che, nell'ambito della propria autonomia statutario, l'Organismo preveda una configurazione della propria governance e una composizione degli organi direttivi caratterizzate da una sostanziale presenza di membri qualificati e indipendenti dalle associazioni degli iscritti all'Albo.

In tal senso auspichiamo che l'Organismo approvi e formalizzi i requisiti di esperienza professionale e di indipendenza di cui devono essere dotati gli esponenti che ricoprono una carica negli organi direttivi.

Riteniamo altresì di notevole importanza la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo che disciplina l'obbligo in capo all'OCF di dotarsi di una efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale documento dovrebbe, a nostro avviso, essere reso pubblico attraverso il sito internet dell'Organismo.

La nostra Associazione inoltre apprezza quanto previsto dal comma 3 dell'art. 96 nel quale si sottolinea la necessità che le associazioni professionali rappresentative di tutte le categorie degli iscritti siano adeguatamente rappresentate. Ci permettiamo di proporre che sia prevista la presenza negli organi direttivi di almeno un rappresentante per ognuna delle categorie.

Inoltre riteniamo assolutamente corretto che le Associazioni professionali, che si candidano a rappresentare le diverse categorie degli iscritti all'Albo, possano avere tra i propri associati solamente soggetti appartenenti alla rispettiva categoria.

La nostra Associazione, che è stata costituita con scrittura privata autenticata ed è operante da più di tre anni, si candida alla rappresentanza delle società di consulenza finanziaria e provvederà, non appena emanato il provvedimento attualmente in consultazione, a modificare il proprio Statuto al fine di assicurare la piena conformità con le norme previste dal Regolamento Intermediari. Le modifiche riguarderanno in particolare lo scopo dell'Associazione, la denominazione ed i requisiti di ammissione per gli associati.

Per quanto attiene invece alle soglie quantitative per accedere alla rappresentanza dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, vorremmo proporre una precisazione: la soglia del 10% dovrebbe essere conteggiata separatamente sul numero dei consulenti autonomi (persone fisiche) da un lato e consulenti autonomi che operano presso società di consulenza finanziaria dall'altro.

Suggeriamo questa precisazione al fine di prevenire un possibile impedimento all'accesso alla rappresentanza di una delle due categorie nel caso di una predominanza numerica dei soggetti di uno dei due gruppi (ad esempio se il primo gruppo contasse 1.000 iscritti ed il secondo 100 soggetti, quest'ultimo ne risulterebbe matematicamente escluso).

Alternativamente, per quanto attiene le società di consulenza finanziaria, si potrebbe definire la soglia minima di rappresentanza in funzione del numero di società iscritte alla relativa sezione.

Segnaliamo infine che all'art. 96 comma 1 non è indicata la data di rilevazione del 31 dicembre.

- **Disciplina dell'Albo**

Le osservazioni della nostra Associazione riguardano principalmente l'applicazione del principio di proporzionalità e la semplificazione delle informazioni sulla struttura organizzativa da parte dei consulenti autonomi (persone fisiche) e la soppressione del requisito di adeguatezza del tempo dedicato da parte degli esponenti delle società di consulenza finanziaria che riteniamo di difficile valutazione oggettiva.

Nel merito della prova valutativa per l'accesso all'Albo riteniamo che debba essere previsto un richiamo alle materie previste dagli Orientamenti Esma in materie di conoscenze e competenze; inoltre riteniamo conforme al principio di proporzionalità che la prova valutativa per i consulenti finanziari autonomi sia disegnata su materie inerenti allo specifico e più ridotto perimetro di attività.

Per quanto riguarda la durata dell'iter di iscrizione all'Albo, proponiamo una riduzione da sei a tre mesi e la fissazione di un limite temporale per l'eventuale periodo di sospensione.

Infine si richiede l'estensione da 10 a 30 giorni del tempo previsto per la trasmissione delle informazioni all'OCF di cui all'art. 103 comma 1-bis.

- **Attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria**

Prima di sottoporre le osservazioni sugli specifici articoli di questa sezione del Regolamento, desideriamo porre l'attenzione su un tema di carattere generale che riguarda il perimetro di attività del servizio di consulenza in materia di investimenti che i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai propri clienti ed i relativi servizi accessori.

L'art. 109-bis, definendo l'ambito di applicazione, disciplina la tipologia di strumenti finanziari (valori mobiliare e quote di organismi di investimento collettivo) oggetto del servizio di consulenza.

Tuttavia in articoli successivi del Regolamento in consultazione, in particolare negli articoli che riguardano gli obblighi di informazione su costi ed oneri, si evidenzia la possibilità che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possano da un lato effettuare raccomandazioni di servizi di investimento forniti da intermediari e dall'altro altri servizi accessori.

A nostro avviso, nell'assoluto rispetto dei requisiti di indipendenza e delle regole sugli incentivi, le raccomandazioni aventi oggetto servizi di investimento (in particolare di carattere esecutivo) possono essere comprese nell'ambito del servizio fornito da consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria. Sarebbe auspicabile che tale operatività, ove esercitata, sia correttamente esplicitata nell'ambito delle informazioni fornite dal consulente e nel contratto di consulenza. Medesime osservazioni possono essere adattate anche per la fornitura dei servizi accessori di cui al Testo Unico della Finanza (Allegato, Sezione B, punti 3 e 5).

Per quanto attiene la disciplina degli incentivi vorremmo richiedere che anche ai consulenti autonomi e alle società di consulenza finanziaria sia consentita la ricezione di incentivi non monetaria di minore entità con le medesime modalità previste per gli intermediari (art.52-ter del Regolamento Intermediari in consultazione).

Vorremmo inoltre segnalare che, per quanto attiene i potenziali conflitti di interesse derivanti dalla ricezione di ricerca in materia di investimenti, poiché i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria non effettuano servizi di esecuzione di ordini, il potenziale conflitto di interesse risulta sostanzialmente attenuato.

Nel merito delle informazioni sugli strumenti finanziari, incluso il processo di approvazione del produttore ed il mercato target individuato, riteniamo che rientri negli obblighi dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria limitatamente agli strumenti finanziari effettivamente raccomandati.

- **Informazioni, contratti e raccomandazioni**

Tra le informazioni da fornire tempestivamente al cliente pensiamo che debbano essere escluse le informazioni sulle le sedi di esecuzione essendo questa un'attività che non viene svolta dal consulente autonomo e dalla società di consulenza finanziaria.

La previsione di informazioni sulla prestazione di raccomandazioni su prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1 comma 2 del TUF sembra essere in contrasto con il perimetro di attività dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziari, così come definito nell'art. 109-bis.

Anche la norma relativa alla raccomandazione di pacchetti di servizi e prodotti aggregati (art. 109-septies comma 1) pare di limitata applicazione nell'ambito dell'attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.

La medesima osservazione può essere estesa all'art. 109-octies comma 3, essendo l'operatività in strumenti derivati esclusa dal perimetro del servizio di consulenza.

In merito alle informazioni su costi ed oneri degli strumenti finanziari raccomandati, riteniamo che, ove il consulente non abbia effettivamente raccomandato i servizi esecutivi di un intermediario, risulta particolarmente difficoltoso informare il cliente sui costi di esecuzione applicati da una controparte con la quale il consulente non ha e non può avere alcuna relazione contrattuale.

Analoghe considerazioni possono essere applicate anche all'art. 109-octies 1, comma 5, laddove viene previsto che i consulenti si adoperino per ottenere informazioni sui costi ed oneri di prodotti finanziari aggiuntivi rispetto a quelle disponibili nella documentazione ufficiale. I consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria, non assumendo il ruolo di collocatori di tali prodotti, difficilmente sono in grado di ottenere tali informazioni.

- **Organizzazione e procedure interne dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria**

In questa sezione ci limitiamo ad osservare all'art. 109-quaterdecies si richiede all'organo di gestione delle società di consulenza finanziaria di approvare la politica retributiva della società dopo aver consultato la funzione di compliance. L'istituzione della funzione di compliance per le società di consulenza finanziaria non è contemplato nel Regolamento.

Al comma 2 dell'art. 109-quinquiesdecies, laddove si disciplina l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti, crediamo sia da prevedere solo per le società di consulenza finanziaria.

Riteniamo infine di doversi abrogare il comma 6 del citato articolo poiché, dati i requisiti di indipendenza, i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono appartenere ad un gruppo.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti.

  
Il Presidente  
Massimo Scolari

Allegato

Parte, Capo	Articolo	Modifiche proposte	Commntenti
PARTE II	Art. 92bis	<b>3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene e pubblica sul proprio sito internet un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse ....</b>	
	Art. 93ter	<b>3. L'Organismo predispone e pubblica sul proprio sito internet una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.</b>	
	Art. 96 c.1	<b>c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione; <u>al 31dicembre dell'anno di riferimento</u></b>	
	Art. 86 c. 1bis	<b>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni, <u>pur in presenza di modifiche statutarie e di denominazione</u>, ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</b>	La nostra Associazione, costituita nel 2010 con scrittura privata autenticata,, al fine di poter rappresentare la categoria delle società di consulenza finanziaria in conformità con la disciplina dell'art. 96 comma 1-bis, dovrà modificare il proprio Statuto con riferimento alla denominazione, allo scopo dell'Associazione e ai requisiti degli associati.
	Art. 86 c. 1bis	<b>b) hanno tra i propri associati esclusivamente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti</b>	Nella sezione dell'Albo dedicata ai consulenti finanziari autonomi confluiscono sia i consulenti autonomi persone fisiche che operano individualmente, sia consulenti autonomi esponenti o

		<p><b>finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero <u>dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono</u>, degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</b></p>	<p>collaboratori delle società di consulenza finanziaria oppure consulenti autonomi di cui le società si avvalgono. Riteniamo corretto che, ai fini dei requisiti di rappresentanza delle associazioni rappresentative delle società di consulenza finanziaria, la percentuale del 10% venga calcolata con riferimento al numero dei consulenti autonomi esponenti di società di consulenza finanziaria oppure di cui le società si avvalgono.</p> <p>Alternativamente, per quanto attiene le società di consulenza finanziaria, si potrebbe definire la soglia minima di rappresentanza in funzione del numero di società iscritte alla relativa sezione.</p>
	Art. 96 c.4	<p><b>4. L'Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate <u>mediante la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna sezione negli organi direttivi dell'Organismo</u></b></p>	
PARTE III	Art. 99 c.2	<p><b>g) fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e <u>una sintetica descrizione della struttura organizzativa di cui questo necessita ...</u></b></p>	<p>In relazione ai consulenti finanziari autonomi che agiscono singolarmente pare opportuno prevedere una formulazione sintetica nella descrizione della struttura organizzativa</p>
	Art. 99 c.4	<p><b>4. L'Organismo rifiuta l'iscrizione qualora i componenti dell'organo di gestione della società di</b></p>	<p>Si propone di eliminare la valutazione dell'adeguatezza del tempo dedicato da parte degli</p>

		consulenza finanziaria non abbiano i requisiti di onorabilità, di conoscenze e competenze e l'esperienza necessaria o <del>non dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nella società</del> o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione della società possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela.	esponenti delle società di consulenza finanziaria in quanto di difficile quantificazione oggettiva
	Art. 100 c.2	2. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività, <u>con particolare riferimento alle materia indicate all'art. 18 degli Orientamenti Esma 2015/1886 sulla valutazione delle conoscenze e competenze</u>	
	Art.100-ter (Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte alla sezione dei consulenti finanziari autonomi)	<u>Il contenuto della prova valutativa per gli iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e per le persone fisiche operanti presso le società di consulenza finanziaria dovrà essere definito dall'Organismo con propria delibera, tenendo conto che i consulenti finanziari autonomi possono svolgere unicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti in merito a valori mobiliari e alle quote degli organismi collettivi di investimento.</u>	
	Art. 101 c.2	2. Il provvedimento di iscrizione all'albo è <b>comunicato</b> entro il	Il termine di 6 mesi per il provvedimento di iscrizione

		<p>termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento e <b>comunque non oltre sei-tre mesi dalla presentazione della domanda completa.</b></p> <p>4. Il procedimento di iscrizione può essere sospeso a <b>dall'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato, <u>comunque non superiore a tre mesi dalla data di inizio della sospensione</u></b></p>	<p>all'Albo risulta a nostro avviso eccessivo, anche superiore ai tempi previsti per l'autorizzazione di una Sim (120 giorni)</p>
	Art. 103 c.1-bis	<p><b>1-bis. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro <u>dieci-trenta</u> giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 97, comma 2-bis, lettere a) e c).</b></p>	
<b>PARTE IV - bis</b>			
<b>Capo 1</b>	<b>Art. 109-bis 1, c.1</b>	<p><b>d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi <u>qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse e ad eccezione di incentivi non monetaria di minore entità di cui all'art. 52-</u></b></p>	<p>Si richiede di precisare la formulazione del presente articolo. Non si comprende esattamente il contenuto dell'eccezione al divieto di percepire incentivi. Infatti anche sulla base dell'art. 13 della Direttiva delegata 2017/593, al comma 1 lettera a, viene stabilito che la ricezione del servizio di ricerca in cambio di pagamenti diretti da parte dell'impresa di investimento non è da considerarsi un incentivo.</p>

		<u>ter</u>	
	<b>Art. 109-bis 1, c.1</b>	<b>f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario <u>raccomandato</u> e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target, e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario <u>raccomandato</u>;</b>	Gli obblighi derivanti dalla disciplina del governo dei prodotti andrebbero applicati con riferimento agli strumenti finanziari raccomandati e non al complesso degli strumenti presi in considerazione nel processo di selezione di cui al precedente punto c.
<b>Capo 2</b>	<b>Art. 109 - quinquies</b>	<b>1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte, <del>sulle sedi di esecuzione</del> e su tutti i relativi costi e oneri.</b>	Poiché i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria non sono autorizzati a svolgere servizi di esecuzione degli ordini relativi alle operazioni di investimento, che sono invece demandati agli intermediari, non pare opportuno che debbano comunicare al cliente la sede di esecuzione. Tale informazione sarà infatti fornita dagli intermediari che il cliente utilizza per il servizio di esecuzione degli ordini.
	<b>Art. 109 - sexies, c.1</b>	<b>d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico</b>	I consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria possono effettuare raccomandazioni su valori mobiliari e quote di organismi collettivi di investimento. Sono escluse dal perimetro delle attività raccomandazioni su prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1 comma 2 del testo Unico
	<b>Art. 109 - septies, c.1</b>	<b>Qualora i consulenti finanziari autonomi e/o le società di</b>	Non applicabile ai consulenti autonomi e alle società di

		consulenza finanziaria raccomandino un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, l'intero pacchetto deve essere adeguato alle esigenze del cliente.	consulenza finanziaria che possono offrire e svolgere solo il servizio di consulenza in materia di investimenti. Non possono quindi offrire pacchetti di servizi o prodotti aggregati.
	Art. 109 – octius, c.3	d) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti.	Tale disposizione risulta di limitata applicazione per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che non effettuano raccomandazioni su strumenti finanziari derivati
	Art. 109 – octius 1, c.3	a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria <del>o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;</del>	Il consulente autonomo e le società di consulenza finanziaria tipicamente non “indirizzano” il cliente a terze parti per servizi di investimento o servizi accessori, fatto salvo il caso in cui il contratto di consulenza includa la possibilità di effettuare raccomandazioni di servizi di investimento
	Art. 109 – octius 1, c.5	<del>5. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.</del>	I consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria non intrattengono rapporti contrattuali (es. di distribuzione) con società di gestione di Oicvm. Di conseguenza risulta difficile ottenere informazioni aggiuntive sui costi rispetto a quelle pubblicate nel KIID
	Art. 109 – octius 1, c.6	6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i	Vedi sopra Art. 109 – octius 1, c.3 lettera a)

		costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. <del>I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente ad imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.</del>	
	Art. 109 – novies, c. 2,7		1 commi 2 e 7 potrebbero essere fusi in un unico comma facendo riferimento al medesimo adempimento
Capo 3	Art. 109 – undecies, c.1	1. Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento <del>e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti</del> nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.	Il collocamento e la promozione di strumenti finanziari non rientra nel perimetro di attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. Ne consegue che le comunicazioni ai clienti di tipo pubblicitario dovrebbero essere limitate al servizio di consulenza in materia di investimento e, eventualmente, a strategie di investimento del portafoglio. In tal senso non pare opportuno evidenziare la possibilità di eventuali comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto “tipi specifici di strumenti finanziari”
Capo 4	Art. 109 – quaterdecies, c.5	5. L'organo di gestione della società di consulenza approva la politica retributiva della società <del>dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità</del>	A differenza degli intermediari, la normativa non prevede l'obbligo da parte delle società di consulenza finanziaria di istituire la funzione di controllo di conformità
	Art. 109 – quinquiesdecies, c.2	2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria	Per quanto riguarda i consulenti finanziari autonomi che operano singolarmente non pare

		<p>gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, e, <u>per quanto riguarda le società di consulenza finanziaria</u>, assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.</p>	<p>applicabile la disposizione relativa all'”affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti”</p>
	<p>Art. 109 – quinquiesdecies, c.6</p>	<p><del>Qualora il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria appartengano ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono o dovrebbero essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri componenti del gruppo.</del></p>	<p>Sulla base dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono avere alcun rapporto di natura patrimoniale o commerciale con intermediari finanziari, nè tanto meno appartenere ad un gruppo.</p>